

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/CGF – RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI - Segretario

- 1) **RECLAMO DEL BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DONDA PORTAS MARIANO SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)

La società A.S. Bari S.P.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Donda Portas Mariano *“per avere, al 28° del secondo tempo, all’atto di un’ammonizione, assunto un atteggiamento pesantemente intimidatorio e irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara”*.

Eccepisce la società A.S. Bari S.p.A. che non pare ammissibile etichettare come intimidatorio un comportamento di un calciatore che, come tanti altri, chiede spiegazione al direttore di gara, circa la sua ammonizione, limitandosi ad avvicinarsi all’arbitro *“digrignando i denti”*.

La società A.S. Bari S.p.A. ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto all’accaduto.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed i fatti avvenuti, non rilevando dal referto dell’arbitro la descrizione dell’effettiva minaccia indicata genericamente in un *“fare minaccioso”*, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. a) del C.G.S., in parziale accoglimento del ricorso in esame, riduce le giornate di squalifica da tre a due.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bari S.p.A. di Bari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Donda Portas Mariano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CATANIA DEL 13.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 16.9.2008)

La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 61 del 16.9.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Muntari Sulley Ali *“perché, a giuoco fermo, colpiva un avversario con una manata alla bocca provocandogli fuoriuscita di sangue dalle gengive e costringendolo ad abbandonare il terreno di giuoco per le cure del caso”*.

Eccepisce la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. che il Giudice Sportivo ha erroneamente qualificato la condotta posta in essere dal calciatore Muntary Sulley Ali come violenta nei confronti dell'avversario ai sensi dell'art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S..

Tale qualificazione appare indivisibile dalla reclamante in quanto non si capisce in che modo il gesto di Muntari possa essere connotato da violenza, dal momento che una manata è cosa ben diversa da un calcio, una gomitata o un pugno.

Eccepisce inoltre che il gesto del Muntari è stato la conseguenza di una precedente condotta irregolare del suo avversario, invocando quindi l'attenuante della provocazione.

La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata ai precedenti casi analoghi in materia.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, ritiene la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo congrua in considerazione del fatto che la condotta del calciatore Muntari veniva tenuta a giuoco fermo e che, pur potendo essere considerata la manata - in sede di pura teoria - un gesto meno grave rispetto ad un calcio o ad un pugno, nel concreto è stato atto violento, che peraltro ha provocato la fuoriuscita di sangue dalle gengive dell'avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale quindi, esaminato il reclamo in oggetto e le eccezioni presentate, ritiene che per quanto avvenuto, si ricada nell'applicazione dell'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., senza applicazione delle attenuanti e pertanto respinge il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Mezzacapo Dr. Salvatore - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI - Segretario

3) RECLAMO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MASSIMO MACCARONE SEGUITO GARA ATALANTA/SIENA DEL 31.08.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell'8.9.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 54 dell'8.9.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Siena Massimo Maccarone la squalifica per 3 giornate effettive di gara per *“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; per avere, al 40°*

del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara, infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale".

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Siena e l'Atalanta disputata il 31.8.2008 ha infatti annotato la doppia ammonizione del Maccarone (prima per gioco falloso e quindi per proteste) con conseguente espulsione dal campo di gioco al 40° del secondo tempo, mentre il Quarto Ufficiale di gara ha evidenziato nel suo rapporto che *"al 40° del 2° tempo mentre usciva dal terreno di gioco in seguito ad una espulsione il calciatore Maccarone Massimo n. 32 della società Siena diceva le seguenti parole: <<siete dei buffoni, dei veri buffoni>> il tutto ad una distanza da me di circa un metro"*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta al proprio calciatore ovvero, in subordine, la sua riduzione da tre a due giornate effettive di gara.

Va premesso che la reclamante non contesta la squalifica per 1 giornata di gara conseguente all'espulsione per doppia ammonizione, bensì le due giornate di squalifica comminate in ragione dell'espressione ritenuta dal Giudice Sportivo "ingiuriosa" ed asseritamente rivolta agli Ufficiali di gara. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce innanzitutto la non riferibilità dell'espressione riportata nel rapporto del Quarto Ufficiale agli Ufficiali di gara e comunque contesta la riscontrabilità nelle affermazioni riportate della ingiuria, trattandosi piuttosto di comportamento irrispettoso.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione inflitta e di accogliere, in parte, la subordinata domanda di riduzione delle sanzione stessa, nel senso che la Corte ritiene legittima nel caso di specie la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara effettive più la comminatoria di ammenda per €10.000,00.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – per quanta parte concerne l'espressione adoperata al momento di uscire dal terreno di gioco per espulsione - appare inquadrabile nella fattispecie del comportamento irrispettoso. Va rilevato che il complesso di circostanze che è necessario considerare inducono a ritenere non sussistente nell'espressione adoperata il tratto della "ingiuria". Occorre considerare che il giocatore transitava sotto gli spalti della tifoseria della squadra avversaria, che era ben lontano dal direttore di gara (per essere appunto molto vicino al Quarto Ufficiale), che non è comprovato che l'espressione adoperata fosse espressamente rivolta ai detti Ufficiali di gara. Deve la Corte, infine, tenere conto dei propri precedenti, puntualmente richiamati nell'atto di reclamo del Siena, dal cui complessivo esame può trarsi l'avviso conclusivo nel senso di non ritenere ingiuriosa l'espressione adoperata, in ragione in particolare del contesto in cui la stessa è stata pronunciata e della sua non sicura riferibilità proprio agli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Maccarone a 2 giornate effettive di gara, unitamente all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Bari, disputato in data 7.9.2008 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. 55 del 9.9.2008, sanzionava la società Frosinone Calcio S.r.l. con l'ammenda di € 10.000,00, *“per avere i suoi sostenitori, negli ultimi minuti della gara, colpito ripetutamente con sputi un Assistente”*.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Frosinone Calcio S.r.l., la quale, in sintesi, sostiene che l'ammenda inflitta sia eccessiva rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori, in quanto lo stesso non può essere considerato quale fatto violento e, pertanto, essere sanzionato nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, C.G.S. A sostegno di tale argomentazione la ricorrente richiama numerosi casi nei quali, anche in presenza di circostanze più gravi di quelle oggetto del presente procedimento, la sanzione inflitta è stata inferiore rispetto a quella comminata alla Frosinone Calcio S.r.l..

Per tali motivi la ricorrente ha richiesto la riduzione dell'ammenda irrogata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19.9.2008, è presente il legale nominato dalla ricorrente, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, che il denunciato comportamento dei sostenitori della società Frosinone Calcio S.r.l., pur offensivo per la dignità dell'assistente di gara, non risulta lesivo dell'incolumità fisica dello stesso e, pertanto, sanzionato in misura inferiore rispetto all'ammenda comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €7.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D'AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA TREVISO/RIMINI DEL 13.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Treviso Roberto D'Aversa la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto”*.

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Treviso e il Rimini disputata il 13.9.2008 aveva infatti evidenziato che *“al 47° del 2° T., il n. 8 D'Aversa Roberto a gioco fermo colpiva con una gomitata il volto di un avversario; il calciatore colpito continuava regolarmente la gara”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Treviso, chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica inflitta al proprio calciatore.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Rileva inoltre che il contatto fra i due calciatori deve ritenersi naturale evoluzione dell'azione di gioco e che, comunque, non sono ravvisabili nel caso di specie quei tratti della “violenza”, ma piuttosto della condotta scorretta ed antisportiva, che soli imporrebbero una squalifica per almeno tre giornate effettive di gara.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore appare inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, che è sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva con 2 giornate di squalifica, e non già in quella della condotta violenta, punita invece con

almeno 3 giornate di squalifica. E ciò sulla scorta di più concordanti elementi. Innanzitutto, pur essendo incontestabile che il contatto fra i due calciatori sia avvenuto a gioco fermo – per come refertato dal direttore di gara – è tuttavia del pari ragionevole ritenere il contatto medesimo una evoluzione della concitata fase di gioco (47° del secondo tempo della partita), segnata dalla oggettiva difficoltà per entrambi i calciatori a fermare il rispettivo slancio agonistico. Ne è comprova la ravvicinatissima consecuzione temporale fra il fischio arbitrale ed il contatto fra i 2 calciatori. In secondo luogo, la stessa circostanza – pur rilevata dal direttore di gara – che ha visto il calciatore del Rimini (colpito dalla gomitata del D’Aversa) continuare il gioco senza mostrare alcun postumo dello scontro induce ad escludere nel caso di specie la riconoscibilità di una condotta violenta. Quella tenuta dal D’Aversa va qualificata come condotta gravemente antisportiva, non essendo posto in dubbio, invero nemmeno dalla stessa società reclamante, che il D’Aversa ha allargato il traccio ed ha posto in essere un’azione ostruzionistica “sicuramente antisportiva e scorretta”.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’Aversa Roberto a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 giugno

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete